



REGOLAMENTO ELETTORALE

ART.11 dello STATUTO: Elezione Organi Sociali

L'art.12 dello Statuto stabilisce che gli "Organi Sociali": Presidente, Vice Presidente, Consiglieri, Collegio Sindacale e Collegio dei Probiviri durano in carica quattro anni che devono coincidere con il Quadriennio Olimpico, l'elezione per il loro rinnovo si debbono svolgere obbligatoriamente in relazione e cioè ogni quattro anni, salvo il caso di decadenza anticipata.

Le Elezioni sono indette dal Comitato Elettorale e dal Comitato degli Scrutinatori (organi eletti ad hoc nel corso dell'Assemblea Ordinaria dei Soci). Le elezioni dovranno aver luogo non dopo il 15 dicembre dell'anno di scadenza del mandato.

In caso di decadenza anticipata del Consiglio Direttivo questa Assemblea dovrà essere convocata entro i 20 giorni susseguenti.

I due Comitati debbono essere composti ciascuno da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Soci: possono far parte solo i Soci con diritto di voto.

I componenti del Comitato Scrutinatori non possono candidarsi alle Elezioni degli Organi Sociali.

Entro cinque giorni dalla loro elezione i due Comitati si riuniranno, eleggeranno ciascuno il loro Presidente ed istituiranno l'Ufficio Elettorale stabilendo la data di inizio lavori. L'Ufficio Elettorale resterà aperto per almeno dieci giorni anche non consecutivi, con gli orari stabiliti dal Comitato Elettorale. L'Ufficio Elettorale verrà chiuso contestualmente al termine di presentazione delle candidature. Nei dieci giorni che seguono la chiusura dell'Ufficio Elettorale e precedono le operazioni di voto, i candidati delle liste potranno illustrare ai Soci il loro programma.

Entro i tre giorni precedenti la data delle Elezioni, il Collegio dei Probiviri dovrà procedere al controllo e presentare al Comitato Elettorale ed a quello degli Scrutinatori, l'elenco dei Soci aventi diritto sia alla candidatura che al voto. L'elenco sarà suscettibile di aggiornamenti successivi alla consegna a cura esclusiva dei due comitati.

Le operazioni di voto dureranno tre giorni, per non meno di tre ore quotidiane, con orari stabiliti dal Comitato Scrutinatori, potranno accedere ai Seggio solo Scrutinatori e soci votanti.

COMPITI COMITATO ELETTORALE

- a) pubblicare le norme per le candidature e per il voto, tramite appositi avvisi e circolari ai Soci
- b) raccogliere e formare - controllando l'ammissibilità - l'elenco dei candidati, consultabile dai Soci durante l'apertura dell'Ufficio Elettorale, e pubblicarlo unitamente ai programmi delle liste, ad ufficio elettorale chiuso
- c) preparare le schede elettorali
- d) pubblicare date delle elezioni
- e) proclamare la lista vincitrice
- f) convocare i neo-eletti per l'insediamento

COMPITI DEL COMITATO SCRUTINATORI

- a) fissare gli orari di apertura del seggio elettorale;
- b) preparare il materiale per le votazioni ed effettuare la vidimazione delle schede elettorali;
- c) controllare l'ammissibilità dei soci aventi diritto al voto;
- d) effettuare lo spoglio delle schede;
- e) redigere il Verbale del risultato delle elezioni, trasmetterlo al Comitato Elettorale unitamente alla relativa documentazione, che dovrà essere conservata dalla segreteria, fino a nuove elezioni.

NORME PER LE CANDIDATURE

Non possono essere eletti, coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO: è ammessa solo la candidatura di liste con l'indicazione di quella del Presidente, Vice Presidente (ambidue con almeno dieci anni di anzianità) e nove Consiglieri, con unito il programma quadriennale, o meno se è un'elezione determinata da decadenza anticipata, sottoscritte per accettazione da tutti i loro componenti. Come da art.12 dello Statuto, in caso di dimissioni, di assenza ingiustificata e prolungata, di grave impedimento, o di inadeguato impegno a prestare tempo ed opera per il Circolo, il CD sostituisce il consigliere interessato scegliendo tra i Soci la persona più indicata per il compito rimasto scoperto provvedendo a far ratificare la nomina alla prima Assemblea Generale.

PER IL COLLEGIO DEI SINDACI E PROBIVIRI: è ammessa la candidatura di SOCI, con almeno dieci anni di anzianità associativa.

NORME PER IL VOTO

- sono ammesse due deleghe per socio votante,
- si vota con biro blu apponendo una crocetta negli appositi spazi,
- si devono esprimere le seguenti preferenze:
 - a) accanto ad una sola lista per il Consiglio Direttivo
 - b) accanto ad un massimo di tre candidati per i collegi sindacale e dei probiviri
- verranno considerate NULLE le schede firmate e/o identificabili,
- verranno considerate PARZIALMENTE NULLE le schede riportanti un numero di preferenze maggiore del consentito, limitatamente alla sezione votata erroneamente.

Approvato dall'Assemblea dei Soci del 28/09/2020

